


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2015



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI IMMOBILI COMUNALI IVI COMPRESI GLI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ESEGUIRSI A CURA E SPESE DEGLI AFFITTUARI A SCOMPUTO DEL CANONE DI AFFITTO.

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'esecuzione, a cura dell'affittuario, di interventi manutentivi da eseguire negli immobili comunali ivi compresi alloggi popolari di proprietà comunale, da compensarsi a scomputo del canone di affitto;

Art. 2. Interventi ammissibili.

1. Gli interventi ammessi riguardano le opere edilizie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, strettamente necessari per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto.
2. Il valore dei lavori eseguiti a scomputo non inciderà sul canone di affitto annuale precedentemente determinato.

Art. 3. Procedura da eseguire per la realizzazione degli interventi.

1. Gli interventi di che trattasi devono essere comunque preventivamente autorizzati dall'ufficio Area V - LL.PP. e Manutenzione, che ne verificherà la fattibilità e, se necessario, anche con il supporto dell'Area IV-Urbanistica e, ne certificherà la congruità dei prezzi applicabili.
2. gli affittuari che intendono eseguire interventi di manutenzione, il cui costo andrà poi scomputato dal canone di affitto, dovranno presentare istanza al Comune, indirizzata al Responsabile dell'Area V - LL.PP. e Manutenzione.
3. l'istanza deve essere corredata da:
 - un preventivo di una ditta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., sino all'importo di € 500,00 IVA esclusa;
 - un computo metrico estimativo, redatto utilizzando il vigente prezzario regionale, a firma di un tecnico abilitato per importi superiori ad € 500,00, fino all'importo massimo di € 3.000,00, limite oltre il quale non sarà ammesso eseguire interventi a norma del presente regolamento.
4. In ogni caso, comunque, il periodo massimo nel quale dovrà essere eseguito lo scomputo delle spese sostenute non potrà essere superiore ad anni dieci.

Art. 4. Realizzazione dell'intervento e certificazione di regolare esecuzione.

1. Solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali preposti, i lavori potranno essere iniziati, sotto la supervisione dell'Ufficio Area V - LL.PP. e Manutenzione.
2. Ultimati i lavori l'affittuario dovrà presentare la/e fatture fiscali relative all'intervento e la documentazione fotografica delle parti ed elementi non più visibili, sulla base di questi elementi l'ufficio Area V - LL.PP. e Manutenzione determinerà l'importo ammissibile a scomputo del canone d'affitto.
3. Con determinazione del Responsabile dell'Area IX verrà pertanto stabilito l'ammontare dell'importo ed il numero di rate d'affitto da scomputare all'affittuario.
4. Resta inteso che, nel caso in cui l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti dall'assegnatario superasse l'importo autorizzato o nelle ipotesi in cui siano state realizzate migliorie o innovazioni esclusivamente finalizzate al miglior godimento del bene da parte dell'assegnatario, nessun rimborso od indennizzo sarà dovuto dal Comune.